

## **SWL... liberi di ascoltare le frequenze dei radioamatori**

La Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.69 del 23-3-2000, che riporta il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 gennaio 2000, n.64, ha per oggetto:

Regolamento recante norme per il recepimento di decisioni della Conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT) in materia di libera circolazione di apparecchiature radio.

L'Art. 1.1 parla di "Detenzione ed uso delle apparecchiature radio portatili e veicolari" e recita:

1. I cittadini appartenenti a Paesi della CEPT, in visita od in transito in Italia, possono detenere ed usare, nei modi e nelle bande di frequenze consentiti, le apparecchiature radio, portatili o veicolari, trasmittenti o rice-trasmittenti, monomodo o multimodo, monobanda o multibanda, ecc.

Ma il punto 2 dello stesso articolo recita testualmente:

"2. I soggetti di cui al comma 1, inoltre, possono:

"detenere ed usare le apparecchiature radio, portatili o veicolari, solo riceventi, per i servizi di radiodiffusione, di radiodeterminazione e di radioamatore, nonché per il servizio mobile a scopo di teleavviso personale".

Questo significa che **tutti i cittadini appartenenti ai Paesi CEPT possono liberamente usare, senza alcuna formalità, le apparecchiature radio, portatili o veicolari, solo riceventi, per i servizi di radiodiffusione, di radiodeterminazione e di radioamatore, nonché per il servizio mobile a scopo di teleavviso personale".**

Decade, pertanto l'obbligo per gli aspiranti SWL di fare la denuncia di inizio attività, così come è stato finora. Per la ricezione delle stazioni di radiodiffusione, ricordiamolo, già vi era stata la liberalizzazione (niente più canone di abbonamento), con la Legge Finanziaria del 27-12-1997, n° 449, art. 17, comma 8.

Sorge il problema della identificazione degli SWL, quando inoltrano i loro rapporti di ascolto e quando ricevono le relative conferme (QSL) dai Radioamatori. Ma questo è un problema che certamente l'ARI risolverà molto presto. Si spera.